

INTERVENTO SOSTITUTIVO EX COMMA 9 TER DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990

<b>INTERVENTO SOSTITUTIVO EX COMMA 9 TER DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990</b>	
<b>Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo</b>	Segretario Generale – Titolare: Dott. M. Trombetta Vice Segretario Generale – Supplente: Dott.ssa L. Gulizia U.O. Istruttore: Dott.ssa Raffaella Ruvolo
<b>Modalità per attivare tale potere</b>	<p>Art. 10 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo il quale prevede quanto segue: “Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento e intervento sostitutivo</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, art. 2 L.n. 241/1990 e s.m.i., il privato può rivolgersi, ai sensi del comma 9-ter dell'art. 2, al Direttore Generale dell'Ente sino alla sua permanenza in carica, e successivamente alla sua decadenza al Segretario Generale dell'Ente, individuato quale responsabile di cui al comma 9-bis, affinché, entro un successivo termine pari alla metà di quello originariamente previsto, che decorre dall'istanza di intervento sostitutivo, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o provveda attraverso la nomina di un commissario ad acta. In tale ultimo caso, tutte le spese per l'intervento sostitutivo sono poste a carico del Comune di Aci Castello (CT) responsabile del procedimento inadempiente, oltre alle responsabilità ascrivibili per effetto dei commi successivi.</li><li>2. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.</li><li>3. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dal presente regolamento e quello effettivamente impiegato.</li><li>4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di lavori pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.</li><li>5. L'amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.</li><li>6. Le relative controversie sono attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.”</li></ol>
<b>Recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</b>	Comune di Aci Castello - Via Dante, 28 - 95021 Aci Castello (CT) - Centralino: +39 095.7371111 Pec: <a href="mailto:protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it">protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it</a>